

## MORTE COME CONSEGUENZA DEI MALTRATTAMENTI: LEGAME CAUSALE E VALUTAZIONI NORMATIVE

*Nota a Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2012 (dep. 4 dicembre 2012), n. 46848,  
Pres. Agrò, Rel. Aprile, A.*

di Pierpaolo Astorina Marino

SOMMARIO: 1. Il problema affrontato dalla Corte di Cassazione. – 2. Il legame tra la morte (o le lesioni) e il fatto di maltrattamenti. – 3. Una possibile lettura alternativa dei rapporti tra omicidio preterintenzionale e maltrattamenti aggravati.

### 1. Il problema affrontato dalla Corte di Cassazione

«Se si interroga l'uomo della strada non esiterà a dire che sono degli assassini. Sulla sostanza delle cose, che non è poi se non la valutazione morale, sarebbe vano discutere». «Eppure il giurista...»<sup>1</sup>.

Ed è proprio il caso di premetterlo: in una vicenda come quella affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza che si annota, il giurista ha la tentazione di farsi da parte, di dismettere i panni del "causidico" che cerca di indagare norme e sistema alla ricerca di una razionalità spesso inesistente.

La condanna – altro e ben diverso il discorso sulle concrete, e spesso disumane al pari delle vicende raccontate in questa decisione, conseguenze sanzionatorie – sembra giusta secondo un comune – e minimale – senso di giustizia; c'è poco da disquisire.

Eppure un'analisi distaccata consente di individuare almeno un aspetto meritevole di discussione nel ragionamento della Corte di Cassazione.

In breve il punto essenziale.

L'accusa nei confronti dell'autore materiale del fatto era quella di aver maltrattato violentemente il figlio sino a cagionarne la morte in seguito a un violento colpo inferto all'addome del bambino, che ne aveva determinato lo sfacelo traumatico e la rottura del lobo destro del fegato. Insieme all'uomo, era tratta a giudizio anche la convivente per aver concorso moralmente ai maltrattamenti e alla stessa morte: aveva condiviso la sequela di atti violenti e, con il suo comportamento, ne aveva sostenuto lo svolgimento, fino all'esito finale.

La morte del bambino derivava, dunque, da un colpo inferto alla fine di un percorso di degradazione fisica e morale, di cui il calcio all'origine del decesso costituiva solo l'ultimo (e coerente) tassello. Esso rappresentava «l'ennesimo atto di

---

<sup>1</sup> S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, p. 14.

aggressività nei confronti di quel povero essere», sicché «quella unitaria condotta di maltrattamenti, per le sue modalità e le caratteristiche soggettive della vittima, bambino in tenerissima età, poteva evolversi verso la morte della vittima stessa, per un'infezione, una malattia improvvisa o, come è avvenuto, per un'ennesima percossa avvenuta occasionalmente più violenta o più letale».

In altre parole, il calcio all'addome e la morte del bambino, secondo i giudici di merito, le cui valutazioni sono accolte dalla Suprema Corte, «non costituivano rispettivamente un fatto e un evento imprevedibile rispetto all'unitaria e abituale condotta di maltrattamenti accertata, ma il loro naturale sviluppo»<sup>2</sup>.

La difesa, dal canto suo, aveva prospettato la tesi secondo cui l'atto da cui era derivata la morte era, in realtà, un fatto lesivo puntiforme, «una condotta traumatica del tutto autonoma e non collegabile alle pregresse condotte di maltrattamenti».

Secondo la Cassazione, tuttavia, sussistono tutti gli elementi per ritenere integrato il secondo comma dell'art. 572 c.p. L'argomento centrale sostenuto dai giudici di legittimità è quello secondo cui, da un lato, non è affatto necessario – stante il principio della equivalenza delle cause ai sensi dell'art. 41 c.p. – che i fatti di maltrattamento costituiscano causa esclusiva<sup>3</sup> della morte; dall'altro, per sottrarre l'evento morte alla sequenza dei maltrattamenti, occorre che vi sia una cesura logico-cronologica tra i maltrattamenti e l'atto che cagiona la morte: se esistesse, dice la Corte, l'atto finale non si collocherebbe all'interno dei maltrattamenti e la morte non potrebbe integrare evento aggravatore di questi, ma omicidio o lesioni personali, imputabili all'agente, a seconda dei casi, a titolo di preterintenzione o di colpa.

---

<sup>2</sup> V'è da precisare, tuttavia, che in un passaggio della decisione i giudici sembrano mettere in discussione questa ricostruzione unitaria dei fatti. Afferma la Corte: «Se è vero che la ricostruzione di quanto accaduto in quel tragico pomeriggio del 14/05/2009, nella versione ragionevolmente reputata la più plausibile dai giudici di merito, parrebbe condurre a una differente soluzione (avendo la Corte sostenuto che l' A. e la P. stessero litigando, che uno dei due avesse preso per l'ascella il bambino “per toglierlo di torno, proprio quando l'altro aveva sferrato un calcio, magari indirizzato non al bambino, ma al compagno”: così a pp. 24-25 sent. impugn.), sembrando voler ipotizzare un episodio finale quasi accidentale e sganciato dalle precedenti condotte violente, bisogna prendere atto come la stessa Corte, con una motivazione congrua e logicamente coerente, ha tenuto a sottolineare come le emergenze processuali avessero inequivocabilmente provato “che quel gesto violento nei confronti del bambino” era stato “l'ennesimo atto di aggressività nei confronti di quel povero essere che era loro di intralcio nella vita comune” (v. pag. 26 sent. impugn.) e come “l'evento mortale (fosse) stato determinato da un colpo non diverso dalle numerose percosse che (avevano) lasciato le ferite reperate sul cadavere... percosse pesanti, con le mani e con mezzi contundenti, poste in essere con continuità nei confronti di un soggetto molto fragile, un bambino di 16/18 mesi, in zone del corpo delicatissime quali il volto e la fronte, percosse che (tutte) potevano accidentalmente avere un effetto letale (...) quella unitaria condotta di maltrattamenti, per le sue modalità e le caratteristiche soggettiva della vittima, bambino in tenerissima età, poteva evolversi verso la morte della vittima stessa, per un'infezione, una malattia improvvisa o, come è avvenuto, per un'ennesima percossa occasionalmente più violenta o più letale per la parte del corpo attinta”. Questo dubbio fattuale, come si vede, viene superato facendo leva sulla complessiva modalità di trattamento riservata al bambino: ed è proprio questo il punto che, come si analizzerà nel testo, pare meritevole di riflessione sul piano giuridico.

<sup>3</sup> Giurisprudenza pacifica sul punto (specie sulla questione del suicidio a seguito dei maltrattamenti): da Cass., sez. V pen., 20 ottobre 1954, in *Giust. pen.*, 1955, II, p. 18 a Cass., sez. V pen., 13 aprile 2004 n. 28509 in *Ced Cass.*, Rv. 247885.

Nel caso di specie, conseguentemente, «la morte del bambino non va attribuita al solo autore materiale del trauma, a chi gli aveva inferto quell'ultimo colpo letale, ma in linea di principio a tutti coloro che lo avevano maltrattato con quelle modalità, tutte potenzialmente letali».

Duplici l'effetto, dunque: ricondurre il caso al secondo comma dell'art. 572 c.p. e considerare la convivente come concorrente nel reato aggravato in virtù del contributo alla complessiva condotta di maltrattamenti.

## 2. Il legame tra la morte (o le lesioni) e il fatto di maltrattamenti.

Questa costruzione, invero, presenta qualche profilo problematico.

Dalla sentenza emerge con evidenza come la morte sia derivata solo dal violento calcio sferrato da uno dei due imputati al bambino: i precedenti episodi non hanno avuto alcun ruolo eziologico nella produzione dell'evento finale; del pari è chiaro, tuttavia, come il colpo letale si collochi in continuità logica e contiguità temporale con i precedenti maltrattamenti.

V'è da chiedersi se questi dati di fatto siano sufficienti per configurare la morte come conseguenza dei maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 cpv.

Pacifico che non sia affatto necessario che i maltrattamenti costituiscano causa esclusiva della morte, il profilo discutibile è piuttosto relativo al fatto che la lettera della norma sembrerebbe pretendere che il nesso causale sussista tra la complessiva condotta di maltrattamenti – e non solo da uno degli atti che la compongono – e l'evento morte.

Il principio affermato in sentenza, invero, appare conforme a quanto sostenuto da autorevole dottrina sul punto: «Tali eventi [la morte e le lesioni gravi o gravissime] possono esser l'epilogo di una somma di continue violenze senza che in nessuna in particolare sia riconoscibile la loro causa diretta, come possono essere invece il prodotto immediato di un singolo atto di violenza: essenziale è che anche in questo secondo caso l'episodio dal quale sono derivate le lesioni o la morte faccia parte dell'unitario complesso di maltrattamenti e che perciò l'evento ulteriore possa esserne considerato una conseguenza»<sup>4</sup>.

Si potrebbe, tuttavia, argomentare diversamente. Una rigorosa lettura dell'art. 572 c.p., come reato abituale<sup>5</sup>, potrebbe condurre a ritenere che la morte, per essere

---

<sup>4</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, p. 299. Sul delitto di maltrattamenti cfr., inoltre, MAZZA, *Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990; PISAPIA, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, pp. 518 ss.; MONTICELLI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in CADOPPI (a cura di), *I reati contro la famiglia*, Torino, 2006, pp. 369 ss.; MIEDICO, sub *art. 572*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2006, pp. 3750 ss.

<sup>5</sup> M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, p. 347. Sul reato abituale, si vedano: SIRACUSANO, *I reati a condotta reiterata. Spunti per una rivisitazione*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2012, pp. 1239 ss.; PETRONE, *Reato abituale*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, pp. 188 ss.; ID., *Reato abituale*, Padova, 1999; FORNASARI, *Reato abituale*, in *Enc. giur.*, XXVI, Roma, 1991, pp. 1 ss. Per

evento aggravatore, debba prodursi a seguito di un “deterioramento” delle condizioni della vittima, che conduce progressivamente e senza soluzione di continuità all’evento finale. Sembrerebbe necessaria, in altre parole, una sorta di causalità cumulativa in cui l’atto finale risulti di per sé non idoneo a cagionare la morte, ma solo se ed in quanto sia unito alla serie di maltrattamenti che lo ha preceduto<sup>6</sup>. Se, del resto, nel reato abituale, al fine di ritenere il reato circostanziato «non sembra sufficiente che una circostanza, compiutamente realizzata, riguardi un solo episodio della serie, se pur sia il più grave», dovendo, invece, «tutti gli episodi della serie minima [...] essere caratterizzati dallo stesso elemento circostanziale»<sup>7</sup>, allora non si vede perché nel caso dell’evento-morte – sia che lo si configuri come circostanza aggravante, sia che lo si intenda come evento di un autonomo e diverso delitto – non dovrebbe ragionarsi proprio nei termini di una rilevanza causale di tutti e ciascuno degli episodi costituenti la serie minima per integrare i maltrattamenti.

Posta in questi termini, la decisione avrebbe dovuto essere nel senso di un concorso materiale tra maltrattamenti non aggravati e omicidio preterintenzionale<sup>8</sup>.

Nella sentenza, infatti, il nesso tra la morte e la serie di violenze che compongono il delitto di maltrattamenti pare essere di tipo più “psicologico” che materiale. Come visto, infatti, ciò che “regge” la configurazione della morte come conseguenza dei maltrattamenti sembra essere costituito dalla continuità con cui i due imputati avevano posto in essere diversi episodi di violenza nei confronti del bambino, episodi talmente ripetuti nel tempo da essere diventati abitudine, condotta di vita, modalità consueta di trattamento. E certamente l’ultimo calcio, sebbene singolare per violenza e capacità omicida, apparteneva a questa continuità di comportamenti.

Il problema è, però, che la norma sembrerebbe pretendere qualcosa di diverso: una continuità anche causale tra la morte e la complessiva condotta. Se così non fosse,

---

una voce dissonante sulla riconducibilità dei maltrattamenti in famiglia alla figura del reato abituale cfr. LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933, p. 157, che ritiene trattarsi di un reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.

<sup>6</sup> Una morte derivata dalla complessiva condotta abituale è rinvenibile, ad esempio, nei casi decisi da Cass., sez. VI pen., 27 luglio 2010, n. 29631, in *Dejure* (ove “l’evento morte è stato motivatamente posto a carico degli imputati in base alla relazione causale con le azioni commissive e omissive di maltrattamenti dagli stessi poste in essere in maniera abituale”) e da Cass., sez. VI pen., 20 luglio 2010, n. 28509, in *Dejure* (in cui la morte della vittima – un anziano abbandonato in pessime condizioni in una struttura di riposo – è derivata dall’insorgenza di complicanze originate dalla mancanza di cure e di assistenza).

<sup>7</sup> PETRONE, *Reato abituale*, cit., p. 205. Uno spunto in questo senso anche in LEONE, *Del reato abituale*, cit., p. 156, ove, discutendo della necessità di una pluralità di atti nell’art. 572 c.p., si afferma: «Qualche perplessità potrebbe nascere dalla disposizione, nuove nel codice Rocco, del capoverso dell’art. 572, che sanziona un aggravamento di pena nel caso che dal fatto derivi una lesione personale grave o gravissima. Ma qui a superare il dubbio che il nuovo legislatore abbia voluto punire anche un solo fatto una condotta semplice a titolo di maltrattamento, giova richiamarsi alla relazione ministeriale, dove è chiarito che il capoverso è dettato per l’ipotesi che dall’uso di maltrattamenti derivi la lesione grave o gravissima» (Corsivi aggiunti).

<sup>8</sup> O addirittura solo colposo, a seconda che si valorizzi o no il dubbio fattuale di cui si è dato conto nella precedente nota 2.

infatti, avremmo una sovrapposizione non del tutto logica tra maltrattamenti aggravati e omicidio preterintenzionale<sup>9</sup>.

Entrambe obbedienti ai principi del *versari in re illicita*<sup>10</sup>, la prima norma prevede la pena da dodici a vent'anni di reclusione; la seconda da dieci a diciotto. La maggior pena prevista per il caso della morte a seguito di maltrattamenti sembra fondarsi proprio sul fatto che l'evento più grave non voluto nell'art. 572, cpv., c.p. si innesta su (e deriva da) una complessiva trama illecita; ciò non vale per l'omicidio preterintenzionale, in cui, invece, la morte è frutto di un solo episodio.

Si potrebbe replicare, invero, che la maggior pena sia giustificata già dalla mera contiguità logico-cronologica tra morte e maltrattamenti, da un legame psicologico o morale più grave di quello sussistente tra gli atti diretti a percuotere o ledere e la morte nell'omicidio preterintenzionale.

Quest'argomentazione, però, si scontrerebbe con la circostanza per cui nel disegno originario del codice Rocco – qualunque sia la soluzione da dare al quesito se i delitti aggravati dall'evento appartengano o meno alla categoria del delitto preterintenzionale – sia il secondo comma dell'art. 572, sia la morte nell'art. 584 c.p., erano posti a carico dell'agente senza dolo né colpa. Il che sembra avvalorare l'idea che la differenza tra le due ipotesi debba riscontrarsi sul piano materiale prima che su quello psicologico: solo se la morte avviene per un "deterioramento" cumulativo delle condizioni della vittima, può razionalmente giustificarsi la maggior pena rispetto all'omicidio preterintenzionale. Diversamente, la distinzione tra le due ipotesi sarebbe affidata al labile criterio dell'unicità del "disegno" di maltrattamenti.

La Cassazione, d'altra parte, si premura di precisare, per controbattere la tesi della difesa sulla non riconducibilità dell'episodio finale alla serie dei maltrattamenti, che la morte del bambino, attesa la precedente sequenza di violenze, non potesse dirsi affatto "evento imprevedibile": precisazione utile sicuramente per assicurare sul rispetto del principio di colpevolezza, ma che lascia intravedere come il nesso "unificante" sia rinvenuto soltanto sul piano psicologico. Se così è, però, non si comprende più il discrimine con il delitto preterintenzionale, almeno guardando alle origini storiche delle fattispecie criminose: se entrambe integravano figure di dolo misto a responsabilità oggettiva<sup>11</sup>, fare leva oggi sul piano psicologico per distinguere

---

<sup>9</sup> Fattispecie, invero, ritenute da parte della dottrina analoghe, se non addirittura identiche, quanto a struttura: cfr. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 312. Dello stesso avviso, con riguardo a tutti i delitti aggravati dall'evento: FROSALI, *I reati preterintenzionali*, in *Giust. pen.*, 1947, 577; ZUCALÀ, *Il delitto preterintenzionale*, Palermo, 1952, p. 75; GROSSO, *Struttura e sistematica dei delitti aggravati dall'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 443 ss., p. 466; TAGLIARINI, *I delitti aggravati dall'evento*, Padova, 1979, p. 180; CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989, p. 41; CATERINI, *Il reato eccessivo*, 2008, pp. 299 ss. *Contra*, per tutti, ROMANO, *Commentario*, cit., p. 452.

<sup>10</sup> CANESTRARI, *L'illecito*, cit., p. 37.

<sup>11</sup> Sul punto ROMANO, *Commentario*, cit., p. 452. Diversa questione è quella di una ricostruzione dell'illecito preterintenzionale in termini conformi al dettato costituzionale: per un tentativo di questo genere, tra i molti, cfr. BASILE, *L'alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l'imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite*

tra le due figure finisce per snaturarne i rapporti e per imputare un trattamento sanzionatorio più grave (quello previsto dall'art. 572 cpv. rispetto all'art. 584 c.p.) pur a parità di carica lesiva.

Va considerato, inoltre, che, a differenza di altre fattispecie assimilabili, nell'art. 572, secondo comma, esiste bensì la progressione lesiva tipica del delitto preterintenzionale, ma è discutibile «l'omogeneità del bene esposto a pericolo e poi lesa» visto che «l'art. 572, a differenza del 571, primo comma, non contiene alcun riferimento alla presenza di un pericolo per la vita»<sup>12</sup>: questa peculiare struttura del delitto in questione rende ulteriormente problematico affermare che il legame tra la condotta di base illecita (ma non di per sé costituente reato: reato abituale proprio) possa essere anche soltanto di tipo psicologico e che questo legame giustifichi il pesante trattamento sanzionatorio che si associa alla causazione (necessariamente) involontaria della morte. Più conforme al sistema apparirebbe, invero, la soluzione di riservare il secondo comma dell'art. 572 c.p. solo alle ipotesi in cui i maltrattamenti siano stati nel loro complesso all'origine della morte sul piano causale: solo in questo caso, infatti, abbiamo quell'adeguatezza lesiva della condotta di base che consente di ritenere effettivamente più grave la morte a seguito di maltrattamenti rispetto al "puntiforme", dal punto di vista naturalistico, delitto preterintenzionale.

Se si fosse accolta questa diversa ricostruzione, la conseguenza pratica più importante non sarebbe stata soltanto (o tanto) quella di riqualificare il fatto a carico dell'autore materiale in maltrattamenti semplici in concorso con l'omicidio preterintenzionale (o colposo), quanto il possibile esonero da responsabilità della convivente, condannata a titolo di concorso morale, per la morte del bambino. La Cassazione, infatti, ha fondato la condanna della donna sul fatto che «in linea di principio tutti coloro che lo avevano maltrattato con quelle modalità, tutte potenzialmente letali» vanno ritenuti responsabili per la morte del bambino. Questa affermazione, evidentemente, sta e cade proprio con il ragionamento qui criticato: se il fatto lesivo "finale" non rientra nella serie dei maltrattamenti, allora occorre la dimostrazione di un qualche contributo concorsuale attivo od omissivo (difficile revocare in dubbio una posizione di garanzia della donna nei confronti del bambino), doloso o colposo, proprio all'omicidio in sé e per sé considerato, con i corollari obblighi di accertamento (in tema, ad esempio, di evitabilità concreta dell'evento-morte).

### **3. Una possibile lettura alternativa dei rapporti tra omicidio preterintenzionale e maltrattamenti aggravati.**

Vero è, però, che la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione potrebbe giustificarsi su un piano leggermente diverso. Si potrebbe ritenere, infatti, che il

---

*sull'art. 586 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, pp. 911 (con particolare riguardo ai maltrattamenti cfr. p. 958); CANESTRARI, *L'illecito*, cit., *passim*; CATERINI, *Il reato eccessivo*, cit., *passim*.

<sup>12</sup> TAGLIARINI, *I delitti aggravati*, cit., p. 181; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di Diritto penale*, Milano, 2012, p. 338.

legislatore abbia valutato più grave il delitto preterintenzionale che si “innesti” in una abituale condotta lesiva di maltrattamenti: in questa prospettiva non vi sarebbe, in effetti, alcuna differenza, sul piano causale, tra morte *ex art. 572*, comma secondo, e omicidio preterintenzionale: cambierebbe solo il contesto in cui l’evento si produce, di per sé più riprovevole nel caso dei maltrattamenti. Avremmo, in altre parole, una figura assimilabile a quella del reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p.<sup>13</sup>, costituito dalla unificazione di una serie di atti che integrano di per sé maltrattamenti con una condotta finale che, sebbene eziologicamente autonoma e autosufficiente per la produzione dell’evento lesivo, è ai primi ricollegata da una pregnante continuità temporale, logica e psicologica.

Così opinando, tra art. 584 e art. 572, comma secondo, c.p. sussisterebbe un comune rapporto di specialità, risolto a favore dei maltrattamenti aggravati.

In questa prospettiva, tuttavia, riemerge con forza il problema della qualificazione del secondo comma dell’art. 572 come circostanza aggravante piuttosto che come delitto autonomo.

Se si accede, come fa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza in commento<sup>14</sup>, all’idea che l’evento morte sia da considerarsi una circostanza aggravante<sup>15</sup>, essa sarà sottoposta, come tale, al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p.<sup>16</sup>.

Un esito di questo tipo, come sottolineato più volte in dottrina, appare «incompatibile con ogni esigenza di proporzione tra gravità del reato e misura della pena»<sup>17</sup>. Sebbene legislativamente imposto dalla riscrittura dell’art. 69 c.p. avvenuta

---

<sup>13</sup> Sul reato complesso cfr. ROMANO, *Commentario*, cit., pp. 792, che peraltro precisa anche la distinzione tra reato complesso e reato abituale (improprio): «la fusione o unificazione legislativa avvicina il reato complesso (in senso stretto o composto) al reato abituale c.d. improprio, ma in quest’ultimo i singoli reati sono sempre intervallati nel tempo, mentre nel primo si ha in genere contestualità di realizzazione delle condotte dei reati componenti».

<sup>14</sup> Che esplicitamente afferma «L’art. 572 comma 2 c.p., nel prevedere una circostanza aggravante per il reato di maltrattamenti in famiglia...». Nello stesso senso anche Cass., sez. VI pen., 19 novembre 2009, n. 44492, in *Dejure*. In favore di questa soluzione, per tutti i delitti aggravati dall’evento, ROMANO, *Commentario*, cit., p. 637: «sembra preferibile la soluzione che riconosce agli eventi in questione natura di circostanze aggravanti: non soltanto resta sempre valido, infatti, il rilievo secondo cui la preterintenzione possiede un significato che meglio si comprende, anche in sede storica, attraverso esplicite qualificazioni legali, ma va anche osservato che se così non fosse, quanto all’evento morte si moltiplicherebbero le ipotesi legali di omicidio preterintenzionale, contro la palese “unicità” di quello così denominato dall’art. 584 e, quanto alle lesioni personali, le lesioni “preterintenzionali” che così si otterrebbero si porrebbero in contrasto con la natura circostanziale attribuita dall’art. 583 alle stesse ipotesi di lesioni gravi e gravissime».

<sup>15</sup> Per un’analisi esaustiva dei criteri identificativi delle circostanze cfr. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato*, Padova, 2000, pp. 558 ss.

<sup>16</sup> Con riferimento al delitto di maltrattamenti, cfr. PISAPIA, *Maltrattamenti*, cit., p. 526.

<sup>17</sup> Così, tra i molti, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 494: «prima della riforma dell’art. 69 c.p. realizzata nel 1974 nessuno si sognava di inquadrare i delitti aggravati dall’evento fra i reati circostanziati. E anche se ciò che ha spinto la prassi in quella direzione era una condivisibile esigenza di mitigazione dell’asprezza di alcune previsioni di pena contenute nel codice penale vigente, non si può nascondere che gli esiti di questo orientamento giurisprudenziale sono per altro verso inaccettabili».

con la riforma del 1974, esso sembra calpestare l'innegabile differenza strutturale tra delitti aggravati dall'evento<sup>18</sup> e la normale fisionomia delle circostanze<sup>19</sup>.

La valutazione legislativa potrebbe finire, infatti, per essere vanificata dal giudice<sup>20</sup>, determinando un trattamento più favorevole proprio laddove l'ordinamento ha previsto una fattispecie generale autonoma – il delitto preterintenzionale – sì meno grave, ma più “resistente” alle valutazioni giudiziali.

Una tale incongruenza appare meno “intollerabile” aderendo alla prima ipotesi ricostruttiva: se la morte *ex comma II dell'art. 572 c.p.* è conseguenza di un fatto diverso e più complesso rispetto al delitto preterintenzionale, che chiama in causa, in modo cumulativo, ciascuno degli atti che costituiscono il reato di maltrattamenti, avremmo reati completamente diversi sul piano strutturale e quindi non in rapporto di genere a specie tra loro.

Rimane, dunque, questa perplessità; ma essa va rivolta, forse, più al legislatore che al giurista, che può solo «ribadire l'urgenza di un'apposita presa di posizione legislativa»<sup>21</sup> sui delitti aggravati dall'evento.

Che, infine, tutto ciò porti a ritenere scorretta o ingiusta la decisione annotata, è discorso che, in tutta onestà, è difficile fare: «sulla sostanza delle cose...».

---

<sup>18</sup> Sui delitti aggravati dall'evento, cfr. anche l'analisi di BONDI, *I reati aggravati dall'evento, tra ieri e domani*, Napoli, 1999.

<sup>19</sup> MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., p. 493.

<sup>20</sup> Problema che, per certi versi, potrebbe anche rimanere del tutto teorico, sia alla luce della costante giurisprudenza, che difficilmente ritiene la morte *ex 572, cpv.* equivalente ad altre circostanze attenuanti, sia alla luce del fatto che la circostanza aggravante «finisce con l'assumere – una volta arricchita anche dell'elemento psicologico tipico, richiesto dalla nuova disposizione – un preminente peso valutativo, sia sotto il profilo del fatto sia sotto quello della personalità dell'autore, fino ad imporsi concretamente e ad orientare verso un giudizio di prevalenza: difficilmente, infatti, essa potrebbe in concreto non prevalere, in un bilanciamento, nel quadro di quel complessivo e sintetico giudizio che deve caratterizzare la valutazione delle circostanze eterogenee concorrenti» (ZUCCALÀ, *Art. 59*, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, *Commentario Breve al Codice Penale*, Padova, 2008, p. 237).

<sup>21</sup> ROMANO, *Commentario*, cit., p. 637.